



News 11/12/2008

## AGEVOLAZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA: LE DETRAZIONI DEL 55%

Le agevolazioni per il risparmio energetico, introdotte per la prima volta dalla Legge Finanziaria 2007, sono state prorogate dalla Legge Finanziaria 2008 fino al 31 dicembre 2010, e consistono in detrazioni dall'imposta lorda, IRPEF o IRES, per il 55% delle seguenti spese sostenute:

- 1) **interventi di riqualificazione energetica:** si intendono tutti quegli interventi che consentono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% dei parametri fissati dal MEF → **limite massimo di detrazione 100.000 € (pari al 55% di € 181.818,18);**
- 2) **interventi sugli involucri degli edifici:** interventi, riguardanti le strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti) e verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, che rispettano i requisiti di dispersione di calore (valori di trasmittanza fissati dal MEF l'11/03/2008) → **limite massimo di detrazione 60.000 € (ossia il 55% di € 109.090,90);**
- 3) **interventi di installazione di pannelli solari:** si considerano tali tutti quelli riguardanti l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali o per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, ricoveri, case di cura, istituti scolastici e università → **limite massimo di detrazione 60.000 € (cioè il 55% di € 109.090,90);**
- 4) **interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale:** riguardano la sostituzione parziale o integrale degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaia a conduzione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; dal 01/01/08 è ammessa la detrazione anche per la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia; → **limite massimo di detrazione 30.000 € (pari al 55% di € 54.545,45).**

### Novità introdotte dalla finanziaria 2008

Gli interventi realizzati nel 2007 dovevano ripartirsi nel limite massimo di tre quote annuali di uguale importo, mentre la finanziaria 2008 ha introdotto la possibilità per il contribuente di scegliere se ripartire tale detrazione dai tre ai dieci anni attraverso un'opzione irrevocabile da effettuarsi al momento della prima detrazione.

### Requisiti necessari richiesti ai fini della detrazione:

- Sono detraibili tutte le spese i cui relativi pagamenti sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2010 a mezzo bonifico bancario o postale, se effettuato da persona fisica, nel quale bonifico dovranno indicarsi il codice fiscale del contribuente beneficiario dell'agevolazione, la causale del versamento e la p.iva o il cod.fisc. della ditta o del professionista che effettua i lavori;

- Sono detraibili tutte le spese inerenti l'attività commerciale entro il periodo d'imposta 2010 per tutti i titolari di reddito d'impresa, i cui pagamenti siano documentati opportunamente (N.B.: non è in questo caso obbligatorio il pagamento a mezzo bonifico);
- Per fruire di tali agevolazioni è richiesta asseverazione tecnica che attesti che l'intervento rispetti i requisiti tecnici, che nel caso di finestre e infissi può sostituirsi con certificazione dei produttori;
- E', inoltre, richiesto attestato di certificazione energetica, basato su calcoli per valutare il risparmio energetico; per gli interventi effettuati a partire dal periodo d'imposta 2008 tale certificazione verrà rilasciata secondo le procedure e metodologie fissate dal D.Lgs. n. 192 del 2005, in assenza di tali procedure si può produrre attestato di "qualificazione energetica" in luogo della "certificazione energetica"; per le spese sostenute a partire dal 2008 riguardanti la sostituzione di finestre, infissi o installazione di pannelli solari non occorre più né la presentazione della certificazione né della qualificazione, tale obbligo permane solo per quegli interventi iniziati nel 2007;
- Serve, ancora, la redazione di una scheda informativa per gli interventi realizzati secondo lo schema stabilito nell'allegato E del decreto attuativo del ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2007, in cui devono indicarsi i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento eseguito, risparmio energetico previsto con l'intervento, costo dell'intervento con indicazione specifica delle spese professionali;
- E' necessario specificare che sia l'asseverazione tecnica che la certificazione energetica che la scheda informativa devono redigersi a cura di un tecnico abilitato iscritto ad uno dei seguenti albi professionali: ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi, dottori forestali e periti agrari;
- Entro 90 giorni dalla fine dei lavori è obbligatorio trasmettere telematicamente al sito [www.acsenea.it](http://www.acsenea.it) la seguente documentazione oppure inviarla a mezzo raccomandata se la scadenza del suddetto termine è antecedente alla data del 30/04/08 oppure quando la complessità degli interventi è tale che non può descriversi attraverso l'uso dei modelli prestabiliti:
  - 1) copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica (all.A decreto attuativo);
  - 2) scheda informativa (all.E e F del decreto).

### **Documenti da conservare**

Ultimo obbligo a carico del contribuente beneficiario della agevolazione è la conservazione dei seguenti documenti:

- Asseverazione tecnica redatta da tecnico abilitato;
- Ricevuta di invio telematico o di raccomandata all'ENEA;
- Fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute per la realizzazione dei lavori, in cui deve essere indicato separatamente il costo della manodopera e quello dei materiali;
- Ricevuta del bonifico bancario o postale, se il beneficiario è persona fisica o altra idonea documentazione se è titolare di reddito d'impresa.